



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2348

Seduta del 20/05/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 – APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA "COLLABORA&INNOVA" (A VALERE SULL'ASSE 1, AZIONE 1.1.3. "SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE")

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

La Dirigente Maria Grazia Pedrana



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- la DGR n. 5106 del 26 luglio 2021, con la quale sono stati approvati i piani finanziari preliminari dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, declinati per Obiettivo specifico, con la ripartizione del contributo UE e del contributo nazionale. Le risorse a disposizione di Regione Lombardia sono pari a 3.507.356.985 euro, comprensive del cofinanziamento nazionale (Stato e Regione) pari al 60%;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*" ed in particolare l'art. 1 (Oggetto) e l'articolo 9 (Revoca dei benefici e sanzioni);

VISTI altresì:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione aiuto di stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- la Strategia Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 - approvata con DGR n. XI/4155/2020 e s.m.i. e in ultimo aggiornata con la DGR 27 novembre 2023, n. 1430, che ha approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della S3 2021-2027 e che ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione e portato all'identificazione di specifiche macrotematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la L.R. 29 del 23 novembre 2016 “Lombardia è ricerca e innovazione” che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società e il trasferimento tecnologico;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che individua la ricerca e l'innovazione quali ambiti strategici dell'azione regionale e in particolare il Pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza” l'obiettivo 3.4.2 “Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico” per supportare la crescita degli ecosistemi lombardi dell'innovazione;

VISTI e RICHIAMATI, inoltre, in merito al PR FESR 2021-2027 e al Fondo di Sviluppo e Coesione:

- la Comunicazione del Presidente del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto “Il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027: stato dell'arte e prossimi step”, presentata, ai sensi del Regolamento UE 2021/1060, per aggiornare la Giunta regionale sulle attività in corso nell'ambito della definizione del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- la notifica dell'Accordo di Partenariato per il periodo 2021-2027, effettuata dallo Stato alla Commissione Europea in data 17 gennaio 2022, a seguito della quale Regione Lombardia ha avviato confronti informali con la Commissione Europea, rispettivamente DG REGIO (FESR) e DG EMPL (FSE+), sulle bozze parziali dei Programmi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027, al fine di agevolare la fase di negoziato formale finalizzata all'approvazione dei due Programmi;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea in data 3 febbraio 2022, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (“Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, che danno attuazione ai Fondi SIE; la DGR n. XI/6214 del 4 aprile 2022 con la quale Regione Lombardia ha approvato, tra l'altro, le proposte di programma regionale a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR – allegato A) 2021-2027;
- il Programma Regionale (PR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 notificato alla UE l'11 aprile 2022;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1 agosto 2022 che approva il programma “Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027” per il sostegno a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFPR010 - C(2022) 5671 final;

- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);
- il Decreto 30/06/2023 n. 9842 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.) per l'attuazione della Programmazione Regionale FESR 2021-2027;
- la delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 di approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale fissati dal CIPESS e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;
- il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (di seguito "Decreto legge Sud"), che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 2021-27 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione;
- la Delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 269 del 17 novembre 2023, che:
 - dispone l'imputazione programmatica delle risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 a favore delle Regioni e Province Autonome;
 - definisce, nell'ambito degli importi netti imputati programmaticamente, l'importo massimo per ciascuna Regione e Provincia Autonoma utilizzabile per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi Programmi europei di coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che per Regione Lombardia è pari a euro 315.662.128;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XII/1471 del 4 dicembre 2023 che approva l'Accordo per la Coesione - sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente di Regione Lombardia che, nell'ambito del totale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle risorse destinate alla copertura finanziaria, precisa che:

- l'importo di risorse FSC 2021-2027 pari a euro 315.662.128 è destinato al cofinanziamento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- rinvia a successivo atto l'utilizzo delle risorse previste nell'Accordo, a seguito dell'approvazione del provvedimento del CIPESS;
- la comunicazione del Presidente alla Giunta del 4 marzo 2024 avente ad oggetto "Accordo per lo sviluppo e la coesione: risorse per il cofinanziamento del PR FESR 2021-2027";
- le Delibere CIPESS del 23 aprile 2024:
 - n. 14, avente ad oggetto "*Piani Sviluppo e coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia – Attuazione dell'art. 44 comma 7 lett. b) e comma 7bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e s.m.i. e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22*";
 - n. 23, avente ad oggetto "*Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e) della L. n. 178/2020 e s.m.i.*", di assegnazione alla Regione Lombardia delle risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'art.1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. per un importo di euro 1.025.105.778,84, di cui euro 315.662.128,50 per cofinanziamento PR 2021-2027;
- art. 10 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" del D.L. n. 60 del 7 maggio 2024, che dispone:
 - al comma 3, che "A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, da' evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.";
 - al comma 4 dispone che "In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.";
 - al comma 5, che "All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la



Regione Lombardia LA GIUNTA

coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.”;

PRESO ATTO che l'articolo 1 del Decreto-legge del 19 settembre 2023, n. 124 convertito con la legge di conversione del 13 novembre 2023, n. 162 stabilisce che, sulla base degli accordi sottoscritti, con delibera del CIPESS si provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore di ciascuna regione o provincia autonoma e che a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 “Bilancio di previsione 2024 – 2026”;

VISTA la Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 4 marzo 2024 avente ad oggetto “Accordo per lo Sviluppo e la Coesione: risorse per il cofinanziamento del PR FESR 2021-2027” la quale, nelle more dell'approvazione dell'Accordo da parte del CIPESS e della successiva registrazione, al fine di proseguire nell'attuazione del PR FESR 2021-2027 con l'avvio di nuove misure, prevede la possibilità di procedere con l'approvazione delle nuove misure prevedendo una clausola di salvaguardia negli atti relativi all'istituzione delle stesse ed all'approvazione dei relativi bandi o di bandi per i quali le Delibere sono già state assunte;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale n. XI/6214 del 4 aprile 2022, così come successivamente aggiornata con DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022, Regione Lombardia ha approvato il Documento Strategico di indirizzi per la definizione dei Programmi Operativi Regionali 2021-2027 per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) e ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea in particolare del Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027 della Lombardia (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) – CCI 2021IT16RFPR010;

DATO ATTO che il succitato Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), indica in particolare nel TITOLO I gli obiettivi e regole generali relative al sostegno, nel TITOLO II l'approccio strategico, nel TITOLO III la programmazione, nel TITOLO V il sostegno finanziario fornito dai fondi, al Capo III le Regole



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di ammissibilità e al TITOLO VI gestione e controllo;

DATO ATTO che il piano finanziario del PR FESR 2021-2027 prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 2.000.000.000,00, un'allocazione delle risorse sull'obiettivo strategico 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente" – obiettivo specifico "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" pari complessivamente ad Euro 1.091.000.000,00 al fine di incrementare le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione delle imprese e degli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione;

DATO ATTO che "l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti conseguenti al presente provvedimento sono subordinate all'assegnazione delle risorse previste nell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto il 7 dicembre 2023 (approvata con la suddetta delibera in data 23/04/2024), che avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge 178/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del DL 124/2023 (decreto legge Sud)";

DATO ATTO altresì che al fine di soddisfare le condizioni abilitanti in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi della Ricerca e Innovazione per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2021-2027, la Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3) (approvata con DGR n. XI/4155/2020), è stata in ultimo aggiornata con la DGR n. 27 novembre 2023, n. 1430, individuando le 27 macrotematiche declinate nelle 93 priorità su cui focalizzare gli interventi;

DATO ATTO che per la Programmazione comunitaria FESR 2021-2027 si fa riferimento al SI.GE.CO. approvato dall'Autorità di gestione FESR 2021-2023 con D.D.U.O. n. 9842 del 30/06/2023 e illustrato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 6/07/2023;

CONSIDERATO che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente", Obiettivo specifico 1.1. "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", l'Azione 1.1.3. specificando che "Le tipologie di azione sono state valutate compatibili con il principio DNSH anche sulla base delle linee guida definite dallo Stato italiano";

RILEVATO che:

- con DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 09/09/2022 (così come modificato e adeguato con decreto n. 926 del 26/01/2023, con decreto n. 10056 del 4/07/2023 e con decreto n. 1954 del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

01/02/2024), sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

- in sede di costituzione del suddetto Comitato sono stati identificati i Responsabili dei vari ASSI, tra cui quello dell'ASSE 1 per la DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione (ora DG Università, Ricerca, Innovazione) in ultimo aggiornato con decreto n. 1954 del 02/02/2024;

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza, costituito con il richiamato decreto n. 12776 del 09/09/2022 e s.m.i., coinvolto nell'attuazione del PR FESR 2021-2027 ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'ASSE 1 – Un'Europa più competitiva e intelligente – Obiettivo specifico 1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate – azione 1.1.3. del PR FESR 2021-2027;

PRECISATO che l'iniziativa "Collabora&Innova" è finalizzata a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (così come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. e in ultimo aggiornato con Reg. UE n. 1315/2023), realizzati con la collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo;

CONSIDERATO che la Giunta regionale intende attivare nell'ambito dell'azione 1.1.3 del PR FESR 2021-2027, il cui obiettivo strategico consiste nel rafforzare la ricerca, sviluppo e innovazione in Regione Lombardia sostenendo progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in stretto raccordo con i fondi SIE 2021-2027 e la Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3) come riportato nell'allegato A "Elementi essenziali della misura "Collabora&Innova" parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022)5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027), tra i capitoli di spesa individuati risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 4664 del 23 dicembre 2015 "Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione" e il Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento UE 651/2014 e s.m.i. relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;
- la DGR n. 1162 del 23/10/2023 di adeguamento e aggiornamento dell'importo del costo unitario standard orario delle spese di personale dedicato ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati nell'ambito del PR FESR e stabilito per i soggetti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

beneficiari "imprese" in 36,42 euro/ora e per i soggetti organismi di ricerca in 42,24 euro/ora;

DATO ATTO che l'articolo 5 della L.r. n. 1 del 1/02/2012, richiamando l'articolo 2 della L. n. 241 del 7/08/1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

RITENUTO di istituire la misura "*Collabora&Innova*", nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1. "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", a valere sull'azione 1.1.3. "sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione" i cui elementi essenziali sono definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria programmata pari a 100.000.000,00 di euro, incrementabile a 130.000.000,00 di euro con successivi atti;

RITENUTO di stabilire che l'iter istruttorio delle istanze presentate dai soggetti richiedenti per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, nella valutazione di elementi tecnici, preveda ex art. 5 della L.r. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di 180 giorni per il completamento del procedimento di approvazione della graduatoria dei progetti, decorrenti dalla data di presentazione della domanda;

ATTESO che gli interventi ammissibili nell'ambito della misura "*Collabora&Innova*" sono i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'art. 25 del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i.;

STABILITO che la misura "*Collabora&Innova*" sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che:

- dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo) – art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo);
- prevede nell'art. 1, comma 5 che le misure di aiuto attuate non devono limitare la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca e dello sviluppo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di stabilire che le agevolazioni finanziarie per la misura “*Collabora&Innova*” saranno concesse nei limiti stabiliti dall’art. 25 comma 2 lettera b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014 e ss.mm.ii. ed in ogni caso non potranno essere superiori a 5.000.000,00 euro per progetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;

DATO ATTO che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.:

- le agevolazioni sulla misura “*Collabora&Innova*”, non saranno concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, e/o appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1;
- saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale;

STABILITO che:

- le agevolazioni previste dalla misura “*Collabora&Innova*” previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “*de minimis*” nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e dell’art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento;

DATO ATTO, pertanto, che le imprese beneficiarie della misura “*Collabora&Innova*” dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti, e che le agevolazioni sulla misura “*Collabora&Innova*” saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012;

RITENUTO di dover intervenire a sostegno della capacità dell'ecosistema lombardo dell'innovazione costituito da imprese (grandi, medie e piccole), organismi di ricerca, ivi incluse le università, i centri di ricerca e gli IRCCS che abbiano maturato un significativo stato di avanzamento nell'ambito della ricerca o che intendano investire in progetti complessi e innovativi capaci di incidere sulla competitività, attrattività e rafforzamento delle eccellenze presenti sul territorio lombardo, attraverso la misura “*Collabora&Innova*”, avente la finalità di sostenere investimenti di progetti complessi di ricerca e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce circa l'acquisizione dei necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato (di cui alla DGR n. 5371 dell'11 ottobre 2021 e al decreto del Segretario Generale n. 15026 dell'8/11/2021 e s.m.i.), che si è espresso favorevolmente in ordine alla presente iniziativa – inquadrata nel regime di esenzione di cui all'art. 25 del Regolamento UE 651/2014 e s.m.i. per la misura “*Collabora&Innova*” relativamente alle clausole di conformità agli aiuti di stato nella seduta del 30/04/2024 (rispetto all'approvazione degli elementi essenziali della misura);
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea 2021-2027 con procedura scritta conclusa in data 15/05/2024 (relativamente agli elementi essenziali della Misura “*Collabora&Innova*”);
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota agli atti regionali protocollo n. Prot. R1.2024.0002042 del 15/05/2024 relativamente agli elementi essenziali della Misura *Collabora&Innova* di cui al presente provvedimento;

ATTESO che l'iniziativa è stata presentata al partenariato economico e sociale e agli stakeholder di riferimento in un serie di incontri dedicati il 6/02/2024, 22/03/2024, 25/03/2024, 26/03/2024, 12/04/2024 e 14/05/2024;

RICHIAMATA inoltre la DGR n. 546 del 03/07/2023 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura con cui viene confermata nella Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione la competenza di:

- responsabile di Asse 1 per la Direzione nel Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Autorità di Gestione del Programma PR FESR 2021-2027 nel Dirigente pro tempore della UO Autorità FESR e POC;

RITENUTO:

- di approvare nell'ambito della Programmazione PR FESR 2021-2027 a valere sull'azione 1.1.3. "sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione" gli elementi essenziali della misura "*Collabora&Innova*", come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che la dotazione finanziaria programmata per l'attivazione dell'iniziativa "*Collabora&Innova*", destinata a contributi a fondo perduto è pari a 100.000.000,00 di euro, salvo possibilità di integrare le risorse con successivi atti a 130.000.000,00 di euro;
- di demandare per la Misura "*Collabora&Innova*" al *Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027:
 - la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
 - l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
 - l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
 - l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione in seguito all'approvazione del provvedimento di stanziamento delle risorse;
 - l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto ivi compresi gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;
 - la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, portale regionale e Open Innovation;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
 - i necessari atti contabili e amministrativi;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, nell'ambito della Programmazione PR FESR 2021-2027 dell'Obiettivo Specifico 1.1. “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca”, a valere sull'azione 1.1.3. “sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”, gli elementi essenziali della misura “*Collabora&Innova*”, come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria programmata per l'attivazione dell'iniziativa “*Collabora&Innova*”, destinata a contributi a fondo perduto è pari a 100.000.000,00 di euro, salvo possibilità di integrare le risorse con successivi atti a 130.000.000,00 di euro;
3. di stabilire che l'iter istruttorio delle istanze presentate dai soggetti richiedenti per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, nella valutazione di elementi tecnici, preveda ex art. 5 della L.r. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di 180 giorni per il completamento del procedimento di approvazione della graduatoria dei Progetti, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;
4. di stabilire che:
 - la misura “*Collabora&Innova*” sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. di cui al Reg. (UE) n. 1315/2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.mi. della Commissione Europea, e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo) - art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo);
 - le agevolazioni, per la misura “*Collabora&Innova*” saranno concesse nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettera b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii del Regolamento Generale in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014 e ss.mm.ii. ed in ogni caso non potranno essere superiori a 5.000.000,00 euro per progetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;

5. di demandare per la Misura “Collabora&Innova” al *Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027:

- la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione in seguito all'approvazione del provvedimento di stanziamento delle risorse;
- l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto ivi compresi gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, portale regionale e Open Innovation;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

6. di stabilire che l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti conseguenti al provvedimento da parte del Dirigente competente è subordinata:

- all'assegnazione delle risorse previste nell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto il 7 dicembre 2023, approvata con delibera CIPESS n. 23 del 23/04/2024, che avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge 178/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del DL 124/2023 (decreto legge Sud);
- alla conseguente copertura finanziaria della misura di cui all'Allegato A del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presente provvedimento che è disposta, a valere sul PR FESR 2021-2027, con apposita Delibera della Giunta regionale;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 come atto dei criteri;
8. di disporre la pubblicazione sul BURL di Regione Lombardia, sul portale Bandi e Servizi (BeS) <https://www.bandiregione.lombardia.it> nella sezione del sito regionale dedicato al PR FESR 2021-2027 (<http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politicacoesione-2021-2027/bandi#>) e sulla piattaforma regionale di Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>).

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A ALLA DGR

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA “Collabora&Innova” – Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR Lombardia 2021-2027

TITOLO MISURA	Misura “Collabora&Innova” – Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR Lombardia 2021-2027
FINALITÀ	<p>La Misura intende sostenere gli investimenti di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo.</p> <p>La call è finalizzata a promuovere progetti strategici di R&S di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione. Essa interviene a sostegno dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio e gli asset dedicati alla ricerca per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee.</p> <p>I principali obiettivi strategici che si pone l’iniziativa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere le relazioni tra imprese, università, centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo; • sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni in particolare radicali di prodotto o di processo; • favorire la crescita competitiva attraverso il potenziamento della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze.
PRSS DI LEGISLATURA	Rispetto al PRS-S Lombardia della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20/06/2023 la presente Misura rientra nel pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza”, nell’ambito strategico 3.4 “Ricerca e innovazione”, nell’obiettivo strategico 3.4.2 “rafforzare l’innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico” e nell’azione 3.4.2.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di PMI, grandi imprese, organismi di ricerca pubblici e privati e altri attori della R&I attraverso il sostegno agli investimenti e all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione programmata per la misura è pari a 100 milioni di euro da capitoli del PR FESR 2021-2027 e FSC, eventualmente incrementabile, con successivo provvedimento, fino a 130 milioni di euro. Le risorse saranno allocate sugli 8 ecosistemi “Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo Sociale”, “Manifattura Avanzata”, “Smart Mobility e Architecture”, “Cultura e Conoscenza” e sull’ecosistema “Connettività e Informazione” afferenti alla Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.
SOGGETTO GESTORE/ ORGANISMO INTERMEDIO	n.a.
REGIME DI AIUTO	<p>Le agevolazioni alla ricerca e sviluppo sono concesse secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. di cui al Reg. (UE) n. 1315/2023 ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii.</p> <p>Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.</p> <p>Ai sensi della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e dell’art. 9 Regolamento (UE) n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale</p>

	<p>sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.</p> <p>Nel rispetto dell'art. 1, comma 5 del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i. di cui al Reg. UE n. 1315/2023 la misura non limita la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca e dello sviluppo.</p>
<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<p>Presentano domanda di partecipazione alla misura: partenariati di imprese (Piccole e Medie Imprese - PMI, grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca - OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.</p> <p>Presentano domanda partenariati formalizzati mediante specifico Accordo e composti da almeno tre soggetti e fino a un massimo di otto soggetti, autonomi tra loro, di cui almeno una PMI e un OdR.</p> <p>Ciascuna impresa (identificata da univoco codice fiscale) può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico progetto.</p> <p>Ciascun OdR (identificato da univoco codice fiscale) può far parte come capofila di un unico partenariato e può far parte come partner di un numero massimo di 15 partenariati, nel complesso può partecipare alla presentazione di massimo di 15 progetti.</p> <p>Capofila del partenariato può essere sia un soggetto impresa che un OdR.</p> <p>I Partner impresa (definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. di cui al Reg. UE n. 1315/2023) devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell' analogo Registro delle Imprese ove esistenti; - che abbiano sede operativa, presso cui svolgere le attività del progetto, in Lombardia o che intendano costituire una sede operativa in Lombardia entro la data di accettazione del contributo; - essere autonome rispetto agli altri Partner, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.. <p>I Partner OdR devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possedere una sede operativa in Lombardia o avere intenzione di costituirne una entro e non oltre la data di accettazione del contributo; - sostenere singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del progetto di R&S. <p>Le agevolazioni sono concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014 e s.m.i. di cui al Reg. UE n. 1315/2023, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea.</p> <p>Sono esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007; - siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.; - rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007; - siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. di cui al Reg. UE n. 1315/2023; - non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); - non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

	<p>Le agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.</p> <p>I partenariati che presentano domanda sulla Call sono formalizzati al momento della presentazione del progetto e i partner non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale prima della concessione. E' causa di inammissibilità dell'intero partenariato la variazione societaria di un partner o rinuncia di un partner prima della concessione del contributo. Nei provvedimenti attuativi sono definite le possibilità e modi di variazione successivamente alla concessione.</p>						
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili, sulla base dei criteri di ammissibilità specifici approvati per l'azione 1.1.3. del PR FESR 2021-2027 dal Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea 2021-2027, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • afferenti alla Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla DGR 27 novembre 2023, n. 1430, che ha approvato i programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia": gli interventi ammissibili dovranno afferire obbligatoriamente ad una delle 93 priorità degli 8 ecosistemi (legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016); • che rispettano gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH. <p>Nel bando attuativo sono dettagliati i criteri, le risorse e gli ecosistemi.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) essere realizzati nell'ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo; b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 3.500.000,00; c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo; d) concludersi entro 27 mesi dalla concessione del contributo. 						
<p>AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE</p>	<p>L'iter per l'assegnazione del contributo prevede una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria.</p> <p>1. FASE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA</p> <p>La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata sulla base di una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale) e una valutazione di merito. Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi al contributo e dei progetti non ammessi.</p> <p>2. FASE DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO CON CONFERMA DEL CRONOPROGRAMMA</p> <p>I partenariati ammessi a contributo devono accettare il contributo secondo i tempi e le modalità definiti nei provvedimenti attuativi indicando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il cronoprogramma delle tempistiche di rendicontazione e richiesta di tranches da parte del partenariato e raggiungimento degli obiettivi strategici di progetto; 2. l'indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del progetto; 3. l'indicazione dell'investimento ammesso e del contributo concesso accettato da ciascun soggetto del partenariato di progetto. <p>I progetti presentati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 azione 1.1.3. approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia. Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100):</p> <table border="1" data-bbox="279 1904 1444 2096"> <thead> <tr> <th data-bbox="279 1904 603 1966">Ambito del criterio di valutazione</th> <th data-bbox="603 1904 895 1966">Criterio di valutazione</th> <th data-bbox="895 1904 1444 1966">sottocriterio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="279 1966 603 2096">1. Qualità dell'operazione (0 – 25 punti)</td> <td data-bbox="603 1966 895 2096">qualità progettuale in termini di coerenza con le finalità della misura, sostenibilità e coerenza dei tempi e costi di</td> <td data-bbox="895 1966 1444 2096">Coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del Bando e qualità progettuale in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6)</td> </tr> </tbody> </table>	Ambito del criterio di valutazione	Criterio di valutazione	sottocriterio	1. Qualità dell'operazione (0 – 25 punti)	qualità progettuale in termini di coerenza con le finalità della misura, sostenibilità e coerenza dei tempi e costi di	Coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del Bando e qualità progettuale in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6)
Ambito del criterio di valutazione	Criterio di valutazione	sottocriterio					
1. Qualità dell'operazione (0 – 25 punti)	qualità progettuale in termini di coerenza con le finalità della misura, sostenibilità e coerenza dei tempi e costi di	Coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del Bando e qualità progettuale in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6)					

	realizzazione (da 0 a 25 punti)	Sostenibilità in termini di ricadute ambientali (da 0 a 2,5)
		Congruietà tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package), coerenza dei tempi e dei costi di realizzazione rispetto alle attività di progetto (da 0 a 12,5 con soglia minima pari a 7,5)
2. Grado di innovazione dell'operazione (0 – 50 punti)	miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti e in particolare livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale (0-40 punti)	Livello di innovazione dei contenuti progettuali rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale (da 0 a 20 punti con soglia minima pari a 12 punti) Qualità tecnico-scientifica delle conoscenze e delle tecnologie che si intende apportare e delle soluzioni innovative che i proponenti intendono sviluppare nel progetto (da 0 a 10 con soglia minima pari a 6) Replicabilità dell'idea o della tecnologia nel/i settore/i applicativo/i di riferimento e/o in altri settori applicativi (da 0 a 10 punti)
	impatto potenziale sui mercati, sulla competitività delle filiere, delle PMI e sul sistema della ricerca (0-10 punti)	Impatto potenziale del progetto in termini di capacità di generare miglioramenti tecnologici e tecnico-scientifici, vantaggi competitivi o migliori performance conseguibili dal Partenariato (da 0 a 10 punti)
3. Capacità dei proponenti: (0-25 punti)	Rappresentatività, qualità della composizione e adeguatezza del Partenariato e del Capofila, nelle diverse fasi individuate, in termini di capacità organizzativa, tecnico-gestionale ed economico-finanziaria per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6) Qualità tecnico-scientifica del team di progetto (da 0 a 15 punti con soglia minima pari a 9)	
Totale valutazione tecnica (soglia minima pari a 75 punti)		
Premialità (*)	1. sostenibilità ambientale: Adesione di almeno un partner impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato.	1 punto
	2. Rilevanza della componente femminile e giovanile: presenza in almeno uno dei partner impresa che abbia al momento di presentazione della domanda una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale di almeno uno dei partner impresa come componente femminile e/o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	1 punto
	3. Presenza nel partenariato di almeno una start up innovativa o una PMI Innovativa	2 punti
	4. Appartenenza ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi di almeno uno dei partner impresa da almeno un anno alla data di presentazione della domanda: il requisito deve essere attestato dal cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda	2 punti
	5. Sinergie con altri progetti: presenza nel partenariato di almeno 2 partner impresa partecipanti alla stessa proposta progettuale ammessa ai sensi della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere e degli ecosistemi industriali ai sensi della DGR n. 1586/2023	2 punti
Totale premialità assegnabili (*) per ogni impresa identificata da univoco codice fiscale può essere assegnata nel partenariato una sola premialità tra le premialità 3-4-5 fino ad un massimo di 5 punti assegnabili per partenariato		5 punti
<p>Il punteggio di premialità (compreso tra 0-5) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità.</p> <p>Per essere ammissibili all'agevolazione, i progetti devono comunque conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> un punteggio sufficiente nei seguenti criteri e sottocriteri: <ul style="list-style-type: none"> “Coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del Bando e qualità progettuale in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi”, “Congruietà tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package), coerenza dei tempi e dei costi di realizzazione rispetto alle attività di progetto”, “Livello di innovazione dei contenuti progettuali rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale”, 		

	<ul style="list-style-type: none"> o "Qualità tecnico-scientifica delle conoscenze e delle tecnologie che si intende apportare e delle soluzioni innovative che i proponenti intendono sviluppare nel progetto"; o "Rappresentatività, qualità della composizione e adeguatezza del Partenariato e del Capofila, nelle diverse fasi individuate, in termini di capacità organizzativa, tecnico-gestionale ed economico-finanziaria per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto"; o Qualità tecnico-scientifica del team di progetto; <ul style="list-style-type: none"> • un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 75 punti al netto delle premialità. <p>In caso di parità di punteggio finale tra i Progetti, le domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo (comprensivo delle premialità) secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:</p> <p>a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione";</p> <p>b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione";</p> <p>c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità dei proponenti";</p> <p>d) ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
DURATA DEI PROGETTI	I progetti devono essere realizzati entro 27 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata massima di 6 mesi.
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	<p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e di merito – è effettuata in base ad una procedura a graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 123/1998).</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla Misura che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di ricerca e sviluppo afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, si individua un termine massimo di centottanta giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi attuativi.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede – avvalendosi di un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -PTPCT di Regione Lombardia confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) in ultimo aggiornato con D.G.R. n. XII/1788 del 29 gennaio 2024 «Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026») – all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande di partecipazione al bando attuativo ammesse ad agevolazione e non ammesse ad agevolazione.</p>
INTENSITA' DI AIUTO	<p>L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse, • Medie Imprese: 50% delle spese ammesse, • Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse. <p>L'agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a euro 5.000.000,00.</p> <p>Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 a) e b) e i) secondo trattino, del Regolamento Generale di Esenzione (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..</p> <p>Nel rispetto dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".</p>
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	<p>Nel rispetto dell'intensità d'aiuto suindicate, l'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse, • Medie Imprese: 50% delle spese ammesse, • Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.
EROGAZIONE	<p>L'erogazione dell'agevolazione concessa può avvenire in un massimo di tre tranche, comprensive di un eventuale anticipo (fino ad un massimo del 40%) previa presentazione di garanzia fidejussoria in caso di soggetto privato, eventuale tranche intermedia e del saldo dell'agevolazione, erogate previa verifica della rendicontazione economica e tecnico-scientifica presentata ed eventuale rideterminazione in</p>

	<p>caso di minori spese validate. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le spese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di cui all'art. 25 paragrafo 3 lett. a), b), d) ed e) del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i.):</p> <p>a) le spese di personale mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015 e s.m.i. di cui alla DGR n. 1162 del 23/10/2023, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie pari a 36,42 euro e 42,24 euro per organismi di ricerca. Le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare);</p> <p>b) le spese generali supplementari (costi indiretti), calcolate come tasso forfettario di cui all'art. 56 punto 1 del reg. UE n. 1060/2021 per una percentuale del 40% dei costi di personale.</p> <p>Il dettaglio delle tipologie di spesa ammissibili così come l'impiego delle opzioni semplificate di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 saranno dettagliati nei bandi attuativi.</p>
<p>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>	<p>La domanda deve essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi e Servizi (BeS) nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.</p>
<p>POSSIBILI IMPATTI</p>	<p>Sviluppo sostenibile: positiva Pari opportunità: positiva Parità di genere: positiva</p>
<p>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</p>	<p>Indicatore di output:</p> <p>RCO01 - Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni RCO07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi RCO10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p>
<p>COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI</p>	<p>n.a.</p>